



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia

ORDINANZA N° 07/2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 09/12/2014 e ss. ii. della ditta "NUOVA CO.ED.MAR S.R.L.", con sede in Val da Rio via banchina F - Chioggia (VE), intesa ad ottenere da questa Autorità Marittima l'emissione di apposita Ordinanza di polizia marittima inerente i lavori di realizzazione di una diga soffolta e conseguente ripascimento antistante il litorale di Sottomarina (VE);
- VISTA** la nota prot. n° 5702 in data 10/06/2014 del Magistrato alle Acque – Ufficio Salvaguardia di Venezia Opere Marittime per il Veneto;
- VISTA** la nota prot. n° 782 in data 28/01/2014 del Magistrato alle Acque – Ufficio Salvaguardia di Venezia Opere Marittime per il Veneto;
- VISTA** la nota prot. n° 24390 in data 15/12/2014 del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia;
- VISTO** Il verbale di consegna n° 172 in data 10/02/2015 relativo alla consegna di uno specchio acqueo di mq. 206.810 per la realizzazione di una soffolta lungo il litorale di Sottomarina ed Isola Verde del comune di Chioggia (VE);
- VISTA:** l'Autorizzazione n° 10/2015 in data 18/02/2015 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTE** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la Legge n° 1085 del 21/12/1977;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle imbarcazioni in transito nella zona, nonché di consentire il regolare svolgimento dei lavori indicati in premessa;
- VISTI** gli art. 30, 62, 81, e 1164 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nel periodo dal 18/02/2015 al 30/09/2015 (con obbligo di sospensione delle attività durante la stagione balneare, individuata con appositi provvedimenti del Comune di Chioggia), la ditta "NUOVA CO.ED.MAR S.R.L." effettuerà con i mezzi di seguito elencati, i lavori di realizzazione di una diga soffolta e conseguente ripascimento antistante il litorale di Sottomarina (VE), nella zona di mare avente le coordinate geografiche evidenziate nell'allegata planimetria (allegato A), e delimitata a Nord e a Sud da n° 2 boe radarabili a luce intermittente gialla. Per l'esecuzione dei lavori sopracitati, inoltre, nella zona di mare avente le coordinate geografiche evidenziate nell'allegata planimetria (allegato B), verranno effettuate le operazioni di allibio nave-nave del pietrame necessario alla realizzazione di tale opera.

Mezzi navali impiegati nei lavori:

- M/N “DANIELA” IMO 8841515;
- M/N “LUCKY SEA” IMO 8841486;
- M/N “GUANG RONG” IMO 9236133;
- M/N “DESTRIERO PRIMO” R.S. 005 di Venezia;
- M/N “ULISSE PRIMO” R.S. 004 di Venezia;
- M/N “GUGLIELMO G.” R.S. 003 di Venezia;
- M/N “CONTE SAVOIA” CI 3656;
- M/N “WISE” CI 3625;
- M/N “MARIO B.” CI 3116;
- R/RE “MAX” CI 3431;
- GALLEGIANTE “RUPES” CI 3347;
- GALLEGIANTE “GIOVANNINA I^” CI 3704;
- GALLEGIANTE “GIOVANNINA II^” CI 3710;
- GALLEGIANTE “FIRE” CI 3673;
- GALLEGIANTE “FAIR” CI 3358;
- M/B “GEO” CI 3582;
- M/B “KATANA” CI 3735;
- M/B “DISCOVERY” CI 3250;
- DRAGA “EXCALIBUR I^” CI 3608;
- DRAGA “GLADIUS” CI 3614.

ORDINA

Articolo 1 Prescrizioni relative alla navigazione

A partire dal giorno 18/02/2015 e sino al giorno 30/09/2015, e comunque fino all'inizio della stagione balneare i cui termini saranno individuati dalla locale Amministrazione Civica, durante i lavori nelle zone sopra descritte, per un raggio di 100 mt. dai mezzi operanti, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio.

L'accesso alla predetta area è vietato a chiunque, con l'eccezione:

- dei mezzi impiegati nei lavori;
- dei mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento.

Si fa obbligo a tutte le navi e natanti, diversi da quelli suindicati di mantenersi ad una distanza di sicurezza, al fine di limitare quanto più possibile il moto ondoso e non creare, quindi, situazioni di pericolo per le unità ed il personale impiegato nei lavori stessi.

Articolo 2 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della

Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 18 febbraio 2015

***IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca CARDARELLO***

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex
art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39

ALLEGATO (A) ALL'ORDINANZA N° 07/2015



ALLEGATO (B) ALL'ORDINANZA N° 07/2015

